

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 56/2022

Genova, 29/11/2022

Oggetto: IN GAZZETTA IL C.D. DECRETO AIUTI-QUATER

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla G.U. n. 270/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

| Articolo | Contenuto |
|----------------------|---|
| Articolo 3, comma 10 | Welfare aziendale Viene modificato quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti- <i>bis</i> , innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte, terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022. |
| Articolo 12, comma 3 | Esenzione dall'imposta di bollo Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 8- <i>ter</i> , nella Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento. |
| Articolo 13 | Disposizioni in materia di sport |

Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi:

- dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);

- dall'articolo 7, comma 3-*bis*, D.L. 17/2022;

- dall'articolo 39, comma 1-*bis*, D.L. 50/2022,

comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**